

viduité", che è stato emesso ed è in attesa di perfezionamento, ha presentato la domanda e i documenti per ottenere il pagamento, dei suddetti capitali assicurati.

A rigore, dato il lungo tempo decorso dalla scadenza delle due polizze ad oggi, si potrebbe eccepire la prescrizione e rifiutare il pagamento. L'Istituto però, in circostanze analoghe, non ha mai sollevato tale eccezione.

Ciò premesso fa presente che, dovendo la liquidazione dei due contratti di cui sopra essere effettuata a favore di persona di razza ebraica, ha ritenuto opportuno chiedere alla Direzione generale demorazza del Ministero dell'Interno, se si poteva fare luogo al pagamento dei capitali assicurati.

La predetta Direzione generale ha espresso il parere che, allo stato attuale della legislazione, nulla osta alla liquidazione di polizze i cui beneficiari siano appartenenti alla razza ebraica.

La stessa Direzione generale ha fatto inoltre presente che il Ministero delle Corporazioni, interpellato in proposito, è di avviso che, costituendo il pagamento delle due polizze già cadute in prescrizione un atto eccedente l'ordinaria amministrazione, esso deve